Allegato al D.R. n. 602 *del* 4.07.2011

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

PARTE PRIMA

PRINCIPI FONDANTI DELL'ATENEO

Art. 1
Valori fondamentali dell'Ateneo

Consapevole del primario ruolo sociale e formativo delle istituzioni universitarie, l'Università degli Studi del Molise, di seguito denominata "Università" o "Ateneo", adotta il presente Codice etico nell'intento di salvaguardare e promuovere i principi cardine che devono informare il lavoro della comunità accademica nelle sue componenti (personale docente e non docente, studenti), nelle dinamiche relazionali all'interno di esse, nell'immagine della stessa Università sul piano nazionale ed internazionale.

A tal fine, l'Università si riconosce nei valori custoditi dalla Costituzione Repubblicana, in particolare, per ciò che concerne la libertà e lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica (art. 9), il diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34), la libertà di insegnamento (art. 33).

L'Ateneo, nello svolgimento delle sue attività, si impegna a:
- tutelare la libertà della ricerca e della didattica;
- promuovere la conoscenza;
- favorire il libero confronto critico;
- garantire l'eguaglianza delle opportunità;
- garantire la partecipazione;
- valorizzare il merito.

Tale impegno viene assunto anche dai singoli appartenenti alla comunità accademica nell'ambito dei fondamentali doveri di:
- rispetto della dignità umana;
- rifiuto di ogni forma di discriminazione;
- assunzione di responsabilità e spirito di servizio nei confronti della comunità accademica e della società civile;

86100 CAMPOBASSO · VIA DE SANCTIS · www.unimol.it

- incentivazione degli studi e della ricerca, dell'apprendimento e della formazione, comprensiva dell'autoformazione;
- giusto riconoscimento dell'impegno e del merito;
- onestà, correttezza e trasparenza.

L'Ateneo riconosce tra le sue principali finalità quella di promuovere la ricerca e la formazione di livello superiore, in un'ottica di eccellenza, di senso critico, di corrette relazioni interpersonali, di libera condivisione dei risultati e di scambi con la comunità scientifica nazionale e internazionale.

L'Università promuove la riflessione, la formazione e la discussione pubblica per favorire lo sviluppo di un'elevata sensibilità etica.

Art. 2
Divieto di ogni discriminazione

Tutti i componenti della comunità universitaria, qualunque posizione o ruolo ricoprano, hanno diritto ad essere trattati con rispetto, cortesia ed equità.

Eguali diritti hanno anche coloro che, pur non appartenendo alla comunità universitaria, vengano per qualunque ragione a contatto con essa.

L'Università, sia come istituzione nell'adozione dei propri atti e nei comportamenti anche derivanti da prassi amministrative, sia come comunità di persone, ripudia ogni discriminazione originata da differenze di orientamenti religiosi, politici, culturali o sessuali; nonché da diversità di età, lingua, colore della pelle, origini etniche, condizioni fisiche e di salute, per gravidanza e scelte familiari.

L'Università rifiuta ogni forma di comportamento occasionale o protratto nel tempo, posto in essere nei confronti di un appartenente alla comunità universitaria in occasione di lavoro e di studio da parte di soggetti in posizione sovraordinata o da altri colleghi, intendendo per vessatorio ogni forma di persecuzione psicologica o violenza morale tale da degradare le condizioni di lavoro e di studio o tale da compromettere la salute, la professionalità, l'esistenza o la dignità. L'Ateneo è impegnato ad adottare opportune strategie disincentivanti di tali comportamenti.

L'Università e tutti i suoi componenti si adoperano per segnalare e rimuovere ogni ostacolo che impedisca l'applicazione del principio di non discriminazione. Sono ammesse a questo scopo misure specifiche dirette ad evitare o compensare eventuali svantaggi che possano dar luogo, ove non corretti adeguatamente, ad una sostanziale discriminazione tra persone.

PARTE SECONDA

TUTELA DELLE PERSONE E DELL'ISTITUZIONE

Art. 3
Abuso di posizione e divieto di favoritismi o nepotismi

Ciascun componente della comunità universitaria ha il dovere di non abusare della propria posizione di ruolo, di autorevolezza accademica o di incarico ricoperto allo scopo di trarne vantaggi personali o di forzare alcuno a venir meno ai propri doveri di ufficio, di imparzialità e trasparenza ovvero ad eseguire attività o prestazioni che non rientrino nell'ordinario svolgimento delle attività che a questi competono in ragione del proprio ruolo.

Ciascun componente della comunità accademica è tenuto, ove lo richieda il proprio ufficio o incarico anche temporaneo, ad operare valutazioni del merito con professionalità, integrità, onestà intellettuale, imparzialità e trasparenza.

E' fatto espresso divieto di utilizzare la propria posizione di valutatore, anche in sede collegiale, per favorire arbitrariamente un soggetto nell'acquisizione di una posizione di vantaggio a danno di altri concorrenti più meritevoli ovvero a danno dell'interesse dell'Università alla valutazione fondata sul merito e sull'adeguata professionalità dei selezionati.

I componenti dell'Università si astengono dal valutare direttamente o dall'utilizzare la propria posizione di ruolo, di autorevolezza o capacità di persuasione per influenzare la valutazione di altri laddove la selezione riguardi coniugi, figli, familiari o conviventi, compresi gli affini entro il IV grado.

L'accertamento dei casi di violazione del divieto di favoritismo di un docente nei riguardi di propri allievi ovvero nelle selezioni che vedano come concorrente un familiare di un componente della comunità universitaria, fermo restando il divieto di cui al precedente comma, richiede un approccio del contesto e delle circostanze al fine di evitare arbitrarie discriminazioni di soggetti obiettivamente meritevoli.

Art. 4
Conflitto di interessi

Il conflitto di interessi tra un componente della comunità e l'Ateneo si determina ogni qual volta l'interesse privato del componente, ad esclusione degli studenti in quanto discenti, contrasta concretamente o potenzialmente con l'interesse, anche di natura non economica, dell'Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti e che non siano preventivamente autorizzati.

L'interesse privato di un componente dell'Università concretamente o potenzialmente confliggente con quello dell'Ateneo può riguardare, oltre al proprio interesse, anche quello di un suo familiare, di altre persone fisiche o giuridiche con cui il soggetto dell'Università intrattenga un rapporto di impiego o commerciale, ovvero ne detenga una rilevante partecipazione finanziaria; o comunque l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al componente dell'Università.

Il componente dell'Università che in una determinata operazione o circostanza ha interessi in conflitto con quelli del proprio Ateneo, deve darne immediata notizia scritta al Rettore e deve in ogni caso astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

Le deliberazioni degli Organi Accademici che accertano o escludono il conflitto di interessi devono essere adottate previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.

86100 Campobasso - Via De Sanctis - www.unimol.it

E' fatto divieto a qualsiasi soggetto appartenente alla comunità accademica di richiedere o accettare benefici e doni che possano influenzare, o lasciar presumere che possano aver influenzato, lo svolgimento dei compiti spettanti in ragione del proprio ufficio.

Art. 5
Abusi e molestie sessuali

L'Ateneo garantisce piena e sollecita protezione alle eventuali vittime di abusi e molestie sessuali.

Sono da considerarsi molestie o abusi sessuali: richieste di favori sessuali o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, atteggiamenti o espressioni verbali degradanti nei confronti della sessualità di una persona (intesa sia come sesso sia come orientamento sessuale).

Sono da considerarsi abusi di posizione anche forme di ritorsione contro chiunque denunci tali abusi o contro chiunque ne sia stato involontario testimone.

Costituiscono elemento aggravante dell'abuso o della molestia l'esistenza di una posizione asimmetrica fra chi molesta e chi subisce la molestia, facendo assumere particolare gravità agli abusi e/o molestie perpetrate da docenti nei confronti di studenti considerando il ruolo educativo dell'Università.

Art. 6
Rifiuto di favoritismi o discriminazioni verso gli studenti

Ciascun docente, nelle proprie attività didattiche, eviterà qualunque forma di favoritismo.

Gli studenti hanno diritto a una valutazione imparziale tramite prove d'esame pubbliche, trasparenti e coerenti con il programma, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi che devono essere resi pubblici prima dell'inizio delle lezioni. Ferme restando le disposizioni dei regolamenti didattici, gli studenti hanno diritto, ove lo richiedano e nel rispetto del calendario d'esame, a essere esaminati dal docente titolare del corso; hanno diritto a sostenere prove di esame secondo forme e modalità che non discriminino o ledano la dignità della persona nonché ad una valutazione del loro profitto di studio, esclusivamente sulla base del programma reso pubblico dal docente.

Nessuno studente può essere costretto dal docente a far visionare il proprio libretto universitario o a comunicare in qualunque forma i risultati di esami già sostenuti, prima che sia stata espressa la valutazione finale, fatta salva la verifica del rispetto del criterio della propedeuticità.

Nessun componente della Commissione d'esame può chiedere di visionare o siglare il materiale didattico utilizzato dallo studente. Il docente deve garantire allo studente la possibilità di essere ricevuto in sedi e orari appropriati in ordine alle questioni relative all'interazione didattica.

Gli studenti devono conformare il proprio comportamento ai principi di cortesia, lealtà e correttezza, per consentire ai docenti un sereno svolgimento dell'attività didattica e una valutazione obiettiva delle competenze da essi maturate.

PARTE TERZA

RAPPORTI CON L'ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

Art. 7
Libertà accademica e di ricerca

L'Università si impegna per la creazione di un ambiente che favorisca la libera ricerca individuale, per il perseguimento del progresso umano e scientifico, nonché quale indispensabile presupposto dell'insegnamento.

Nell'esercizio della libertà accademica i componenti dell'Università sono tenuti a mantenere una condotta onesta sul piano intellettuale ed eticamente responsabile, che rispetti i valori della Costituzione e delle Carte europee sulla tutela della persona umana, della salute e dell'ambiente.

La scelta delle linee di ricerca, libera da costrizioni economiche e politiche, non deve prescindere da considerazioni di carattere etico, valutando rischi e benefici derivanti dalle ricerche applicate.

L'accesso alle biblioteche è libero, nel rispetto delle norme di organizzazione delle stesse.

Ogni ricercatore è tenuto ad osservare la buona pratica di laboratorio e mettere in atto tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi in vigore.

Le risorse materiali ed economiche devono essere utilizzate efficacemente, amministrandole con correttezza e responsabilità, in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, mantenendo integra la fiducia da parte della società.

La comunicazione delle ricerche deve essere sempre oggettiva, veritiera e trasparente.

È compito di ciascun docente infondere nei giovani amore e passione, insieme ad abilità pratiche e metodologiche, per lo sviluppo della ricerca scientifica.

Art. 8
Proprietà intellettuale e divieto di plagio

I componenti della comunità universitaria sono tenuti al più stretto rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio, ritenendo che l'appropriazione di scritti e idee altrui configuri una colpa di estrema gravità nei confronti della comunità degli studiosi.

L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Università è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui metodi e sui risultati raggiunti sino al momento della divulgazione ufficiale.

L'Università condanna ogni forma di plagio, con l'esplicito divieto di parziale o totale attribuzione a se stessi di parole, idee, ricerche o scoperte altrui, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate.

Costituisce plagio anche l'omissione della citazione delle fonti.

Il plagio oltre che volontario, può costituire l'effetto di una condotta gravemente non diligente.

Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente, se richiesto, devono indicare specificamente a quale collaboratore sono riferibili le singole parti.

Nell'ambito di ciascuna attività di ricerca è compito del coordinatore: promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà; valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante; sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso o multidisciplinare.

Art. 9
Uso delle risorse e del nome dell'Università

I componenti dell'Università sono tenuti ad utilizzare le risorse ed i beni dell'Ateneo in maniera responsabile e diligente in modo da non danneggiarle né deturparle o diminuirne l'utilizzo o il decoro estetico.

Laddove i componenti della comunità accademica utilizzino risorse economiche o strumenti di proprietà dell'Ateneo, essi devono poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Università.

A nessun componente è consentito utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima.

Tutti i componenti dell'Università sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'istituzione.

A nessun componente dell'Ateneo è consentito utilizzare il logo e il nome dell'Università senza espressa autorizzazione.

Art. 10
Doveri di riservatezza

Tutti i componenti dell'Università sono tenuti a rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l'Università detiene informazioni protette ed a non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione di organi accademici.

Art. 11
Regole di condotta

L'Università si impegna, nella propria azione amministrativa, ad attenersi alle disposizioni costituzionali ed alle norme legislative vigenti in tema di procedimento amministrativo, con particolare riferimento agli obblighi di legalità, imparzialità, trasparenza, pubblicità, efficienza ed

economicità. Essa, inoltre, si conforma ai principi di partecipazione nella definizione degli obiettivi, valorizzazione delle competenze e del merito, al fine di perseguire un ottimale utilizzo delle risorse umane, strumentali e materiali nonché il benessere organizzativo.

In attuazione del principio comunitario di buona amministrazione, l'Università, nel rispetto dei limiti fissati della normativa vigente, è impegnata a garantire la motivazione dei propri atti, a consentire il contraddittorio prima dell'adozione di atti incidenti negativamente sui singoli componenti ed a consentire il diritto di accesso alla documentazione.

Art. 12
Correttezza e tutela dei diritti individuali

I soggetti appartenenti all'Ateneo sono tenuti ad improntare i rapporti con gli altri componenti della comunità universitaria e con quanti entrino in contatto con l'Università a principi di lealtà e rispetto reciproco, astenendosi da ogni comportamento discriminatorio o che possa ledere l'onore e la reputazione di colleghi, collaboratori, studenti e di chiunque entri in contatto con le strutture universitarie. È da considerarsi gravemente scorretto ogni comportamento che possa configurare, grazie all'autorità della posizione ricoperta, un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti che ricadono nella responsabilità di altri soggetti.

Ciascun componente è tenuto a conformare i propri comportamenti ai valori di operosità, correttezza, efficienza, spirito di servizio, specie nei rapporti con gli studenti, impegnandosi a restare fedele alla comunità universitaria ed ai principi che la fondano.

Tutti i componenti della comunità accademica sono altresì tenuti a rispettare il decoro dell'Istituzione universitaria anche nell'abbigliamento e nelle espressioni verbali.

PARTE QUARTA

ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

Art. 13
Inderogabilità del Codice etico

E' dovere di tutti i componenti della comunità accademica di prendere visione del presente Codice e di rispettare gli standard di comportamento raccomandati dal Codice.

Art. 14
Sanzioni

Le sanzioni previste per le violazioni del presente Codice sono fissate dallo Statuto dell'Università.

Art. 15
Commissione etica

Con Decreto Rettorale è costituita la Commissione etica di Ateneo.

La Commissione etica ha natura di ufficio onorario; nondimeno il Consiglio di Amministrazione può attribuire ai suoi componenti una indennità di funzione a titolo di rimborso spese forfettario.

Alla Commissione è assegnato un funzionario amministrativo, scelto dal Rettore per le sue caratteristiche di apprezzata probità. Il funzionario addetto è rigorosamente tenuto al segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione nelle sedute.

La Commissione, la cui durata è pari a quella del mandato del Rettore, è composta da cinque componenti:

- il Garante di Ateneo, ove istituito, con funzioni di Presidente o, in sua mancanza, un professore ordinario;
- due docenti;
- un dirigente amministrativo;
- uno studente iscritto almeno al secondo anno.

I docenti nominati nella Commissione non possono essere componenti del Senato Accademico e decadono d'ufficio da componenti della Commissione ove lo diventino nel corso del mandato presso la Commissione etica.

Tutta l'attività della Commissione è sottoposta alla più stringente riservatezza.

La Commissione etica:

a) controlla l'attuazione ed il rispetto del presente Codice e propone al Rettore le eventuali modifiche;
b) indirizza raccomandazioni ritenute appropriate per migliorare la qualità etica dei comportamenti, anche in risposta ad eventuali quesiti generali ed astratti che le vengano rivolti da parte dei componenti della comunità. Le raccomandazioni, prima della loro divulgazione, devono essere espressamente approvate dal Senato Accademico e non devono essere in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti di Ateneo;
c) favorisce la composizione amichevole delle eventuali controversie poste alla sua attenzione;
d) svolge, ove richiesta dal Senato Accademico, l'istruttoria per i casi di denuncia di violazione del presente Codice;
e) esprime pareri non vincolanti in ordine alle proposte di modifica del Codice etico.

Art. 16
Revisione

Il presente Codice etico può essere sottoposto a modifiche sulla base di suggerimenti e/o proposte della Commissione etica; ovvero su iniziativa del Rettore o del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.

Sulle proposte di modifica del Codice etico, deve essere comunque acquisito il parere, preventivo e non vincolante, della Commissione etica.

Il presente Codice etico ha valore di Regolamento e per le sue modificazioni si applica la disciplina procedimentale prevista dalla legislazione vigente e dallo Statuto dell'Università.